

Convenzione addizionale

al Contratto Quadri della costruzione sui salari 2009 e su adeguamenti contrattuali del 15 ottobre 2008

La **Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)** da una parte e
i **Quadri dell'Edilizia Svizzera** e
l' **Associazione Svizzera dei Quadri (ASQ)** dall'altra

stipulano la seguente convenzione aggiuntiva al Contratto Quadri della costruzione del 18 settembre 2007:

Vista la convenzione protocollare del 27 marzo 2008 al Contratto Quadri della costruzione del 18 settembre 2007 e visto l'esito delle trattative del 3 luglio, 23 settembre e 15 ottobre 2008, le parti si accordano sulle seguenti modifiche e aggiunte al Contratto Quadri della costruzione:

Parte A Adeguamenti salariali

Art. 1 Raccomandazione per i salari 2009

In applicazione dell'art. 22.1 del Contratto Quadri della costruzione, le parti raccomandano alle imprese, ai capi muratori e ai capi fabbrica sottoposti a tale contratto:

- a. di concedere un aumento salariale generale del 2 % calcolato sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2008 e
- b. di accordare un adeguamento salariale individuale. Per poter procedere a questo adeguamento, l'impresa deve aumentare dello 0,4 % la massa salariale, al 30 novembre 2008, dei capi muratori e dei capi fabbrica sottoposti al Contratto Quadri della costruzione e distribuire l'importo risultante ai capi muratori e ai capi fabbrica in base alle prestazioni fornite.

Parte B Adeguamento del Contratto Quadri della costruzione

Art. 2 Adeguamento dei salari minimi

In deroga all'art. 10.2.1 e all'appendice 3 del Contratto Quadri della costruzione, dal 1° gennaio 2009 i salari minimi mensili ammontano a franchi:

- | | | |
|-------------------------|-----|----------------|
| a. Zona salariale ROSSA | CHF | 6'540.- / mese |
| b. Zona salariale BLU | CHF | 6'285.- / mese |
| c. Zona salariale VERDE | CHF | 6'030.- / mese |

Art. 3 Adeguamento dell'indennità per il pranzo

L'indennità per il pranzo di cui all'art. 12.2.2 del Contratto Quadri della costruzione viene aumentata, a partire dal 1° gennaio 2009, dagli attuali almeno CHF 12.– ad almeno CHF 13.–. Tutte le altre disposizioni dell'art. 12.2.2 restano invariate.

Art. 4 Adeguamento del Contratto Quadri della costruzione alle disposizioni sull'orario di lavoro del CNM 2008

L'art. 8 del Contratto Quadri della costruzione viene adeguato come segue alle disposizioni sull'orario di lavoro previste dal CNM 2008 (Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera del 14 aprile 2008):

Art. 7 Definizione di orario di lavoro

7.1 Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro.

7.2 Non è considerato orario di lavoro:

- a) il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro. Per quanto riguarda il tempo di viaggio si applica l'art. 12.3. del contratto Quadri della costruzione;
- b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.

7.3 Un contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e deve stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore di lavoro settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio, ecc. subiscono una riduzione proporzionale.

7.4 Obbligo di negoziati da parte delle parti contraenti (*invariato*)

Art. 8 Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali), orario di lavoro settimanale, lavoro supplementare**8.1 Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali)**

8.1.1 Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc.

8.1.2 Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2'112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore).

8.1.3 Le ore computabili in caso di giorni festivi, vacanze, nonché di giorni di assenza individuali dovuti a malattia, infortunio o altri motivi vengono conteggiate in base al calendario di lavoro aziendale vigente o in base al calendario di lavoro sezionale applicato presso la sede dell'impresa.

8.1.4 Se un lavoratore inizia o cessa l'attività durante l'anno, il tempo di lavoro viene calcolato pro rata in base al calendario di lavoro aziendale o sezionale vigente. Per i lavoratori con salario mensile, le ore eccedenti la quota pro rata delle ore annuali di cui al art. 8.1.2 vengono retribuite e versate in aggiunta al salario base alla fine del rapporto di lavoro.

8.1.5 Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

8.2 Orario di lavoro settimanale¹

8.2.1 Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale)

L'orario di lavoro settimanale viene fissato in un calendario di lavoro. Se esiste un contratto nazionale mantello (CNM), la fissazione e le modifiche di questo calendario avvengono secondo questo contratto. In caso contrario, l'impresa deve fissare un calendario di lavoro.

8.2.2 Durata dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale

L'orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:

- a) minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore) e
- b) massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore).

8.2.3 Scostamenti

In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l'impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l'intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti l'art. 8.2.2 e il numero massimo di ore annuali. Nell'ambito di tali adeguamenti, l'impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L'aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l'evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

8.2.4 Modalità

La modifica a posteriori del calendario di lavoro a tenore del art. 8.2.3 può sortire effetti solo in un'ottica futura. Ai lavoratori deve essere garantito il diritto di essere consultati in conformità all'art. 48 della legge sul lavoro nonché il diritto di partecipare e di essere informati secondo l'art. 69 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. Il calendario di lavoro e le sue eventuali modifiche devono poter essere consultati da tutti i lavoratori interessati.

8.2.5 Gestione delle ore perse non lavorate

Se il lavoro supplementare da compiere a posteriori risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest'ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell'anno, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Non è possibile un riporto sotto forma di ore di riserva.

8.2.6 Se il calendario di lavoro viola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la Commissione professionale paritetica competente può opporsi con motivazione e respingerlo.

8.3 Giorni non lavorativi

8.3.1 La domenica, i giorni festivi cantonali e ufficiali, come pure il sabato e il 1° agosto non si lavora.

8.3.2 In casi motivati, è ammesso il lavoro nei giorni menzionati al art. 8.3.1 di questo articolo. L'impresa deve darne comunicazione alla Commissione professionale paritetica competente almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori.

¹ Regolamentazione sul lavoro a sciolte, cfr. art. 11.4 di questo contratto.

8.3.3 Tutte le ore prestate di sabato danno diritto a un supplemento salariale del 25%. Sono riservati eventuali supplementi superiori concordati contrattualmente (appendici).

8.4 Presenza (*anterioremente 8.2: invariato*)

8.5 Regolamentazioni particolari (*anterioremente 8.3: invariato*)

8.6 Lavoro supplementare

8.6.1 Le ore prestate in più rispetto all'orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari.

8.6.2 Se l'orario di lavoro settimanale è superiore a 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25 %. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 20 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Il resto delle ore supplementari prestate durante il mese in corso sono da retribuire parimenti alla fine del mese successivo con il salario base.

8.6.3 Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile, egli tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere.

8.6.4 Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di marzo di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, a fine marzo il saldo rimanente dovrà essere retribuito con il salario base e un supplemento del 25 %.

8.6.5 In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro e procedere analogamente a quanto previsto dal art. 8.6.4.

8.6.6 Ore in difetto (ore mancanti) possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore e se l'ammontare è congruo.

8.7 Lavoro ridotto e sospensione delle attività aziendali per via della percezione dell'indennità intemperie (*anterioremente 8.5: invariato*)

Art. 5 Adeguamento della regolamentazione relativa al finanziamento dell'applicazione

Art. 26 Il finanziamento dell'applicazione è adeguato in questo modo:

26.1 Principio (*invariato*)

26.2 Partecipazione (*invariato*)

26.3 Forma giuridica (*invariato*)

26.4 Scopo del fondo di applicazione

Lo scopo del Fondo di applicazione è quello di coprire le spese per l'applicazione del contratto Quadri della costruzione, di eventuali altri contratti e dei CCL locali, di promuovere misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché a espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. Di regola, i capi muratori e capi fabbrica sottoposti a questo contratto sono tenuti a versare un contributo pari allo 0,42 %* del salario assoggettato alla SUVA; le imprese sottoposte a questo contratto devono versare una quota pari allo 0,02 %* della massa salariale SUVA dei lavoratori assoggettati al Fondo di applicazione. (* I valori si basano sul CNM 08 e possono cambiare ulteriormente.)

26.5 Scopo del fondo di formazione

Se esiste, e nella misura in cui è paritetico, un fondo di formazione professionale, si prefigge di promuovere e incoraggiare il ricambio professionale nonché di favorire la formazione e l'aggiornamento professionale. A queste condizioni, le imprese e i capi muratori e capi fabbrica sottoposti a questo contratto devono versare ognuno un contributo pari allo 0,28 %* del salario assoggettato alla SUVA, complessivamente dunque lo 0,56 %* della massa salariale SUVA dei lavoratori assoggettati al Fondo per la formazione. (* I valori si basano sul CNM 08 e possono cambiare ulteriormente.)

26.6 Regolamentazione dei dettagli (invariato)**26.7 Riserva istituzioni esistenti (invariato)****Art. 6 Entrata in vigore**

La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2009 previa approvazione da parte degli organi competenti² e resta valida per la durata del Contratto Quadri della costruzione.

Zurigo, 31 ottobre 2008

PER LA SOCIETÀ SVIZZERA DEGLI IMPRESARI-COSTRUTTORI

Daniel Lehmann

Werner Messmer

Heinrich Bütikofer

PER I QUADRI DELL'EDILIZIA SVIZZERA

Brigitta Bienz

Adrian Hässig

Urs Bendel

PER L'ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI QUADRI

Urs Meier

Rolf Büttiker

Beat Zürcher

² Approvato dall'assemblea dei delegati della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori il 31 ottobre 2008 e dal comitato centrale dei Quadri dell'Edilizia Svizzera il 24 ottobre 2008.